



(segue)

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° / 2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/10/2015 ore 09:30

SEZIONE 15 °

R.G.R. N° / 4 + 6361/14 (riunificati)
UDIENZA DEL 23/10/2015
RICORRENTE

OGGETTO DELLA DOMANDA

IRES - ALTRO - SANZIONI - ANNO 2001/2002

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla ricorrente gli avvisi di accertamento n. T9B03 / e n. T9B / 0, relativi alle annualità 2001 e 2002.

Tali avvisi recepiscono gli esiti della verifica fiscale condotta nel 2002 dalla Guardia di Finanza - nei confronti della C: / G / s.p.a., controllata dalla ricorrente, a conclusione della quale i verificatori ritennero che M / H / I / , pur essendo formalmente residente in Olanda, avesse avuto la propria sede in Italia e fosse quindi qui fiscalmente residente.

Nei predetti avvisi di accertamento l'Ufficio ha indicato che la presenza di una denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, nonché l'applicazione dell'art. 10 della L. n. 289/2002, rispettivamente, raddoppia e proroga i termini per la notifica dell'accertamento previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che M / H / avrebbe dovuto dichiarare in Italia, sul presupposto che qui fosse residente:

- per l'anno 2001, i dividendi erogabile da C / G / s.p.a., recuperando quindi a tassazione una maggiore Irpeg pari a € 1.605.780,00 ed irrogando una sanzione pari a € 1.926.936,00;
- per l'anno 2002, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del 98,58% delle azioni di C / G / s.p.a ad / , quantificando una maggiore Irpeg di € 8.416.484,00 e irrogata una sanzione pari a € 10.099.780,80.

La Società ha proposto ricorso contro i predetti avvisi di accertamento, opponendovi i seguenti motivi.

a) Illegittimità delle pretese contenute negli avvisi di accertamento, per intervenuta decadenza dell'Ufficio dal relativo potere accertativo:

- i) a causa della illegittimità dell'applicazione congiunta del cd. raddoppio del termine di cui al comma 3 dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 e della proroga di cui all'art. 10 della L. n. 289/2002, con la quale venne previsto il cd. "condono fiscale";
- ii) in subordine, per inapplicabilità, al caso in esame, della disciplina sul raddoppio dei termini di cui all'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, poiché: 1) la notizia di reato sarebbe sorta dopo lo spirare del termine ordinario di accertamento; 2) la *notitia criminis* sarebbe emersa a reato



ormai prescritto; 3) non sarebbe stata allegata la denuncia di reato agli avvisi di accertamento e quindi non sarebbe stata data dimostrazione della sua presentazione all'Autorità giudiziaria;

iii) in subordine, per inapplicabilità all'anno 2002, della proroga di cui all'art. 10 della L. n. 289/2002.

b) Illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione dell'obbligo di motivazione, poiché l'Ufficio non avrebbe fornito nessuna indicazione in merito al momento dell'emersione della notizia di reato, l'effettività della denuncia e il reato contestato, circostanze che sarebbero fondamentali per valutare e verificare la legittimità e la tempestività dell'accertamento.

c) In subordine, nel merito, illegittimità della individuazione (operata dall'Ufficio) in Italia della residenza della società, invece che in Olanda. A tal fine la Società ha allegato i certificati di residenza olandese rilasciati dalla competente autorità olandese, le certificazioni rilasciate dall'Ufficio imposte sul reddito di Rotterdam, i verbali del C.d.A. e delle deliberazioni dei suoi membri collegialmente assunte da tutti i membri a Rotterdam. La ricorrente ha inoltre rilevato come la residenza in Olanda sia stata statuita anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1553 (depositata il 3 febbraio 2012), nel giudizio tra P / S.r.l. (società controllante di M. H.) e l'Agenzia delle Entrate, pronunciata con riguardo all'applicabilità delle disposizioni agevolative recate dal D.Lgs. 544/1992 al conferimento intracomunitario avente ad oggetto le partecipazioni di C. /, eseguito da P / a favore della ricorrente M. H.

d) In ulteriore subordine, sempre nel merito, la ricorrente ha rappresentato l'assenza di qualunque vantaggio fiscale, discendente, in capo ad essa, dalla asserita localizzazione in Olanda della sua sede.

e) Da ultimo la ricorrente ha eccepito la temerarietà della presente lite da parte dell'Amministrazione Finanziaria e ha richiesto la conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno cagionato.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio replicando che:

1) relativamente all'illegittimità degli avvisi di accertamento, per intervenuta decadenza dell'Ufficio dal relativo potere accertativo:

a) la proroga biennale prevista dall'art. 10 della L. n. 289/2002 si applicherebbe anche in presenza del raddoppio dei termini, poiché la Corte Costituzionale, nella sentenza richiamata dalla ricorrente aveva inteso escludere il cumulo nella sola fase di determinazione della base di anni da assoggettare al raddoppio;

b) il principio del raddoppio dei termini troverebbe applicazione tutte le volte in cui vi sia un mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione di tale denuncia (che nel caso di specie sarebbe stata comunque trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Milano), nonché dall'esistenza di cause di estinzione (quale la prescrizione) o di non punibilità;

2) il vizio di motivazione eccepito dalla Società non sussisterebbe e sarebbe del tutto infondato: infatti la motivazione sarebbe sufficiente tutte le volte in cui il contribuente viene messo in grado di conoscere la pretesa nei suoi contenuti essenziali e di contestarne efficacemente l'an e il quantum. Nel caso di specie la società non avrebbe contestato il merito della pretesa, ma avrebbe focalizzato l'attenzione solo sul contenuto della denuncia, che non sarebbe stato specificato;

3) nel merito la Società non avrebbe offerto elementi concreti e atti idonei a


2

delegittimare l'operato dell'Ufficio, che quindi si confermerebbe legittimo. Inoltre, la pronuncia della Corte di Cassazione che ha affermato la residenza in Olanda di M / H / nel contenzioso fiscale tra P / S.r.l. (società controllante di M / H /) e l'Agenzia delle Entrate, avrebbe affrontato questo aspetto incidentalmente e su fattispecie che hanno interessato soggetti terzi e distinti;

5) non sarebbe infine configurabile la responsabilità aggravata in capo all'Amministrazione finanziaria, in quanto per operare dovrebbe essere accertata non solo l'illegittimità dell'atto ma anche la natura almeno colposa della condotta amministrativa che ha portato all'adozione dell'atto, non ravvisabili nel caso di specie.

La ricorrente ha successivamente depositato con nota del 1° ottobre 2015, copia della decisione n. 11606/15/2014 emessa da questa stessa Commissione Tributaria, con la quale è stato affermato il principio secondo cui il termine previsto dall'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 non è cumulabile con eventuali proroghe di termini previste da disposizioni particolari, quale è quella prevista proprio dall'art. 10, comma 1, della L. n. 289/2002, invocata dall'Ufficio nel caso di specie.

///////

Il ricorso merita accoglimento.

Questa Commissione ritiene infatti condivisibile il primo motivo di censura sollevato dalla ricorrente, consistente nell'inapplicabilità congiunta del cd termine raddoppiato ex dell'art. 43, comma 3 del D.P.R. 700/1973 e della proroga di cui all'art. 10 della L. n. 289/2002, con la quale fu previsto il più recente "condono fiscale".

Infatti, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 luglio 2011, n. 247, nel caso in cui i prolungamenti di termini previsti dalle disposizioni denunciate e da altre disposizioni siano astrattamente applicabili in relazione alla medesima fattispecie, l'amministrazione finanziaria non può mai utilizzarli in modo cumulativo, al fine di superare il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l'amministrazione. Questa interpretazione esclude che le disposizioni denunciate possano concorrere a rendere irragionevolmente lunghi i tempi dell'accertamento.

Per tale motivo questa Commissione, in conformità del resto all'indirizzo da essa stessa già espresso con la sentenza n. 11606/15/2014, ritiene che il termine previsto dall'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 non sia cumulabile con eventuali proroghe di termini previste da disposizioni particolari, qual è quella prevista dal cit. art. 10, comma 1, della L. n. 289/2002.

Gli altri motivi di impugnazione degli avvisi di accertamento sono conseguentemente assorbiti, pur dovendosi rilevare come, con la sentenza n. 1553 (depositata il 3 febbraio 2012) pronunciata nella causa che opponeva la Società "P / S.r.l." all'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione abbia ritenuto che il conterimento delle partecipazioni della società "C / S.p.A.", effettuato da "P / S.r.l." a favore della ricorrente M / H /, godesse delle disposizioni agevolative sul conferimento intracomunitario di partecipazioni previste dal D.Lgs. n. 544 del 1992, proprio sul presupposto che M / H / avesse effettivamente sede in Olanda, atteso che, in caso contrario, dette norme agevolative non avrebbero potuto essere applicate; il che induce a ritenere che la ricorrente abbia avuto realmente la propria sede in Olanda.

Questa Commissione ritiene inoltre che sussista in capo all'Agenzia delle Entrate una responsabilità aggravata per lite temeraria, posto che, nonostante essa abbia


V
37

avuto a disposizione, anche considerando il raddoppio del termine di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, dieci anni per emettere gli avvisi di accertamento di cui trattasi, ha provveduto alla loro emissione solo dopo lo spirare dell'ultimo giorno del decimo anno successivo a quello della asserita omessa presentazione della dichiarazione fiscale da parte della ricorrente, cagionando a quest'ultima un evidente danno e rilevanti disagi. E' a tale riguardo evidente che il comportamento dell'Agenzia delle Entrate deriva dalla precisa volontà di quest'ultima di evitare responsabilità discendenti dalla omessa notifica alla ricorrente degli avvisi di accertamento impugnati in tempo utile, entro i termini ordinari, anche in considerazione dei rilevanti ammontari oggetto degli stessi; dal che discende l'evidenza della natura dell'elemento psicologico che ha caratterizzato la decisione assunta, costituito senza dubbio dalla piena volontà e consapevolezza di dar comunque corso all'emissione dei suddetti avvisi, indipendentemente dalla loro tardività, pur di poterne far valere l'emissione e di escludere comportamenti omissivi a carico dell'Ufficio.

P.O.M.

**La Commissione accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in
€.35.000= oltre oneri accessori e contributi unificati..**

Milano, 23/10/2015

Il Relatore


Il Presidente
